



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RICCHIUTI, NENCINI, CRIMI, MARTON, PUPPATO,
MINEO e LANIECE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2013

Delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali
dell’Arma dei Carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione vigente determina nei confronti degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri una vera e propria disparità in merito ad opportunità di carriera e di trattamento economico.

Tale disparità risulta del tutto ingiustificata in relazione al fatto che gli ufficiali del ruolo speciale rispetto ai colleghi del ruolo normale non si differenziano in alcun modo, anzi hanno le medesime attribuzioni, funzioni e responsabilità. Le norme in vigore determinano, irragionevolmente, una vera e propria discriminazione tra gli ufficiali appartenenti al ruolo normale e gli appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fortemente lesiva dei diritti e della dignità di questi ultimi.

Per essi, infatti, arbitrariamente ed in assenza di qualsivoglia obiettiva giustificazione, è prevista una permanenza superiore di un anno nel grado di tenente, tre anni in quello di capitano e due anni nel grado di tenente colonnello, un limitato accesso al grado di colonnello e l'impossibilità di ricoprire i gradi di generale.

Inoltre, senza alcuna plausibile ragione, sono previste forti limitazioni per l'accesso agli incarichi di comando e ad essi è preclusa l'assunzione degli incarichi di comandante dei Comandi Provinciali, di Reggimento, di Battaglione, di Scuola e di Gruppo Territoriale e dei comandi ritenuti più prestigiosi.

Infine è inspiegabilmente e fortemente limitato l'accesso alla formazione professionale, essendo alcuni corsi riservati solo agli appartenenti al ruolo normale, quando invece sarebbe naturale e scontato assicurare a tutti lo stesso grado di istruzione rispetto alla parità dei compiti che entrambi i gruppi di ufficiali nel concreto esplicano.

Appare inoltre opportuno ripristinare per l'Arma dei Carabinieri il ruolo unico, prevenendo che in esso possano esservi inclusi gli ufficiali del ruolo speciale e quelli del ruolo normale. Quanto al costo dell'operazione, si deve ritenere che esso sia molto esiguo e che possa essere assorbito nel quadro degli ordinari stanziamenti di bilancio. In favore di ciò depone la circostanza che, mentre la ricostruzione della carriera avrebbe effetti davvero irrisori sul trattamento economico del personale interessato, numerose unità organiche nei gradi di tenente colonnello e maggiore del ruolo speciale sono vacanti.

Ulteriori risorse potrebbero essere individuate contenendo di alcune unità le future immissioni nel ruolo degli ufficiali ovvero negli altri ruoli del servizio permanente.

Inoltre maggiori risparmi potrebbero conseguirsi nell'applicazione agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale dei limiti di età già previsti per gli ufficiali del ruolo normale, che potrebbero essere applicati al nuovo ruolo.

Infine la parificazione dei limiti di età tra i due gruppi di ufficiali, oltre a costituire un ulteriore elemento di equità, avrebbe positivi effetti sull'equilibrato sviluppo del percorso di carriera degli ufficiali del nuovo ruolo.

Per quanto attiene alla rideterminazione del grado e dell'anzianità di grado per gli ufficiali del ruolo speciale non vi sono costi, in quanto tale operazione rileva ai soli fini giuridici, mentre dal punto di vista retributivo e previdenziale gli effetti decorrono dal momento in cui l'ufficiale interessato avrebbe maturato il grado di capitano ovvero di maggiore o di tenente colonnello in assenza della ricostruzione di carriera di cui al comma 1 dell'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri)

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare le norme vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione di un nuovo ruolo con la denominazione di ruolo unico nel quale sono iscritti d'ufficio gli ufficiali dei ruoli normale e speciale;

b) assicurare che gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo unico siano collocati in ruolo dopo i pari grado del ruolo normale con uguale o maggiore anzianità e mantengano l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza;

c) prevedere per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo unico che siano considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza;

d) eliminare le limitazioni per l'accesso agli incarichi di comando e per l'accesso alla formazione professionale attualmente determinate esclusivamente dall'appartenenza al ruolo di provenienza.

Art. 2.

(Rideterminazione del grado e dell'anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, dal grado di tenente fino a quello di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quelli dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.

2. La rideterminazione del grado e dell'anzianità rileva ai soli fini giuridici, mentre dal punto di vista retributivo e previdenziale gli effetti decorrono dal momento in cui l'ufficiale interessato avrebbe maturato il grado di capitano ovvero di maggiore o di tenente colonnello in assenza della ricostruzione di carriera di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Pareri delle Commissioni parlamentari)

1. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.